

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n.4 del 24 gennaio 2025

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

UNITED TORRENOVA - avverso squalifica per 8 (otto) gare al calciatore Cagnoni Christian, per 7 (sette) gare al calciatore Cameli Fabrizio e avverso provvedimento di diffida a carico della Società. Gara: Montesacro Sport & Fun - United Torrenova del 14 dicembre 2024. Comunicato Ufficiale n.10 del 14 dicembre 2024. Procedimento 4/A.

Con rituale reclamo, inviato nei termini, la società United Torrenova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le decisioni assunte dal Giudice di 1° grado come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che *“alcuni dei tesserati rappresentati dallo scrivente, al termine della gara, hanno ceduto, in modo alquanto ingenuo, a delle provocazioni da parte dei calciatori avversari”*.

Ritiene ancora la reclamante che *“ai calciatori Cagnoni Christian e Cameli Fabrizio le sanzioni sono state irrogate perché la loro condotta si è tramutata in un comportamento non corretto dal punto di vista deontologico”*, rilevando, allo stesso tempo, che nessuna *“rissa, scontro fisico e/o violento viene imputato ai tesserati”*... ed evidenziando altresì che *“nessuna benchè minima scorrettezza nei confronti dell’arbitro e degli A.A. è stata imputata”*.

Inoltre, secondo l’assunto difensivo della reclamante, atleti, staff tecnici e dirigenti delle due squadre hanno fatto rientro congiunto nello spogliatoio, al termine della gara, attraverso un sottopassaggio stretto ed angusto senza mai venire a contatto, fattispecie che evidenzia come le eventuali condotte addebitate ai propri calciatori si sono concretizzate *“in soli comportamenti da campo, ma che ben si differenziano da condotte violente e limitative della libertà altrui e che quindi giustificerebbero le sanzioni in questione”*.

Conclude infine l’appellante, assicurando, per il futuro, che non saranno più poste in atto *“condotte atte a generare decisioni che possano nuocere alla squadra”*.

La Commissione Disciplinare, letto il referto di gara e sentito l’A.A. firmatario del rapporto di cui alla irrogazione dei provvedimenti ora oggetto di impugnazione, che ai sensi del comma 1, dell’art. 61 del C.G.S. della FIGC fanno piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della gara un calciatore del Montesacro Sport & Fun, tale Nicolò Vincenzo, veniva dapprima insultato da alcuni calciatori non identificati dello United Torrenova, poi aggredito e minacciato dal calciatore Cagnoni Christian e successivamente spintonato ed insultato ripetutamente dal calciatore Cameli Fabrizio, mentre almeno altri sei,

minacciando verbalmente altri tesserati della Montesacro Sport & Fun, circondavano la panchina di quest'ultima, ove il Nicolò si era nel frattempo rifugiato, chiuso nell'angolo, senza possibilità di venirne fuori.

A quel punto, mentre il Cameli si metteva testa a testa e continuava ad insultare l'avversario, sopraggiungevano gli Ufficiali di gara che intervenivano, al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

In ragione di quanto sopra esposto, sebbene la tesi difensiva non trovi riscontro negli atti ufficiali di gara, si ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento, limitatamente ai soli provvedimenti a carico dei calciatori, permanendo pertanto la diffida a carico della società anche in ragione di analoghi deplorabili comportamenti posti in essere da propri tesserati in diverse precedenti gare, poichè il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto senza che siano residuati danni in capo al calciatore avversario, per cui si può rideterminare la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore Cagnoni Christian e in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Cameli Fabrizio e, per l'effetto, dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva versato, pari ad euro 80,00.

Pubblicato in Roma il 24/01/2025

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE